

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C., CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E SS

PER: **Barbuzza Maria Rita**, nata a Catania il 12.06.1974, C.F. BRBMRT74H52C351O, elettivamente domiciliata in Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, che la rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto: **- ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania: catania@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** persona del Dirigente p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII-Ambito territoriale della Provincia di Catania**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

- resistenti-

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dell'odierna ricorrente alla rettifica della posizione della stessa, inserendo, ai fini della redazione della graduatoria di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e seguenti per il personale ATA il servizio pre-ruolo, prestato dalla ricorrente nella formazione professionale dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania, incrementando, quindi, il punteggio riferito allo stessa, istituto professionale, inquadrabile, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", ragion per cui deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

IN FATTO

La ricorrente è stata assunta il 05.04.2003 con contratto di prestazione occasionale quale docente per la disciplina "Costumi teatrali" per 30 ore settimanali presso l'Istituto Professionale di Stato per i servizi sociali "Lucia Mangano" di via Enrico



Besana a Catania, (all. 1);

Con il detto istituto la ricorrente ha stipulato ben 11 contratti di lavoro svolgendo sempre la stessa funzione di docente, come da contratti che si allegano dal 2003 al 2006, (all. 2);

La ricorrente, dopo aver consegnato la domanda di aggiornamento presso l'Istituto scolastico I.I.S. Liceo "C. Marchesi" CL./SC di Catania, (all. 3), si è resa conto che lo stesso Istituto non aveva, correttamente, valutato gli anni prestati come personale ATA, presso i centri di formazione, nella Formazione Professionale, prima indicati;

Infatti la ricorrente, dopo aver preso in visione della risposta prot 0007114 del 28.07.2021 inerente le graduatorie provvisorie di istituto di III fascia per il personale ATA, inviava, il 02.08.2021, (all. 4), apposito reclamo, al Dirigente Scolastico IIS "C. Marchesi" Mascalucia, avverso l'esclusione o nullità della domanda, nonché avverso le graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA ai sensi dell'art. 8 DM 50/2021, indicando i seguenti motivi:

- **Errata attribuzione del punteggio, assegnati punti 8.00 per titolo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, anziché 11.80**
- **Errata attribuzione del punteggio, assegnati punti 8.00 per titolo ASSISTENTE TECNICO, anziché 11.80**
- **Errata attribuzione del punteggio, assegnati punti 8.50 per titolo COLLABORATORE SCOLASTICO, anziché 14.20**
- **Errata attribuzione del punteggio, assegnati punti 11.15 per titolo GUARDA ROBIERE, anziché 17.20;**

La stessa ricorrente specificava quanto segue:

Mesi di Servizio svolti: 38 per 0,10 punti= 3,80 punti per le figure di Ass. Amministrativo e Ass. Tecnico.

Mesi di Servizio svolti: 38 per 0,15 punti= 5,70 punti per le figure di Coll. Scolastico e Guardarobiere

Inoltre, sempre con la stessa diffida, la ricorrente invitava il detto istituto all'immediato inserimento dei periodi indicati poiché, prestati, regolarmente presso la pubblica amministrazione e nella fattispecie presso la scuola statale:

Come si sa nel calcolo del punteggio da attribuire ai servizi prestati ciò che vale è la durata del contratto, a prescindere dalle ore che esso comprende. Di guisa che il calcolo da effettuare è il seguente: $0,50 \times 9$ mesi (dal 18 settembre al 30 giugno)=**4,5 punti**. I giorni residui di giugno non raggiungono la frazione di 16 gg



e pertanto restano fuori dal computo. Il calcolo sopra vale per il profilo di collaboratore scolastico in scuola statale: nelle scuole non statali il punteggio si riduce alla metà e quindi 2,25 punti.

Infatti il Dm 50 del 3 marzo 2021 all'articolo 1, comma 4, ricorda che "il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli".

In sintesi, il servizio svolto per il personale ATA di terza fascia viene calcolato come di seguito:

- **6 punti per ogni anno scolastico**, ovvero 0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni per servizio prestato nelle scuole statali;
- **3 punti per ogni anno scolastico**, ovvero 0,25 punti per ogni mese (o 16 giorni) di servizio svolto in scuole non statali;
- **altro servizio** prestato in scuola statale, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente: **0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni**. Metà punteggio per servizio prestato in scuole non statali. L'Altro servizio per i profili del guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e del collaboratore scolastico viene valutato con 0,15 punti al mese e fino a un massimo di 1,80 punti per ciascun anno scolastico.

IN DIRITTO

1) Sul fumus boni iuris.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla ricorrente Maria Rita Barbuzza, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e seguenti per il personale ATA il servizio pre-ruolo, prestato dalla ricorrente nella formazione professionale dal 2003 al 2006, presso l'Istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania, previo annullamento del provvedimento di attribuzione dell'errato punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso il detto istituto, il punteggio corretto, riferito alla stessa;



In particolare, la ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale. La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, presente nel DM 640/2017 allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso”....Il servizio prestato dalla sig.ra Maria Rita Barbuzza, come personale ATA, prestato dalla ricorrente nella formazione professionale dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali “Lucia Mangano” di Catania, risulta inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria “scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate” per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, gli Istituti Professionali IRAPS e CIAPI, risultano enti accreditati dalla Regione Sicilia, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale IRAPS e CIAPI deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e



della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo. La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d). I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera



difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato come personale ATA, nella formazione professionale dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

2) Sul periculum in mora.

La ricorrente precaria, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio spettante per gli anni di servizio prestati dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il mancato riconoscimento del servizio prestato dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in favore della ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste per il triennio scolastico;

Difatti l'istante, successivamente all'errata attribuzione del punteggio non ha ricevuto alcuna convocazione ed attualmente, quindi, è in attesa di occupazione, situazione assai aggravata dal grave "pandemia" che ha attanagliato tutto il Paese e non solo ed a cascata tutta l'economia del Paese.

Pertanto, il grave ed irreparabile danno si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza previsti per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24

EBBENE, IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO, SI CONCRETIZZERÀ NELL'IMPOSSIBILITÀ DI RICOPRIRE I POSTI DI SUPPLENZA RESI DISPONIBILI DOPO LO



**SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO ED
ATTRIBUITI CON LE NUOVE CONVOCAZIONI;**

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre

In via cautelare, all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

-accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio della ricorrente per l'inserimento nelle Graduatorie ATA, triennio **2021/22, 2022/23 e 2023/24**, della provincia di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

-riconoscere il servizio prestato dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2018/2021, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;-ordinare la rettifica del punteggi;

Nel merito, all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

-accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio della ricorrente per l'inserimento nelle Graduatorie ATA, triennio **2021/22, 2022/23 e 2023/24**, della provincia di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

-riconoscere il servizio prestato dal 2003 al 2006, presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali "Lucia Mangano" di Catania, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2018/2021, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;-ordinare la rettifica del punteggi;

Catania, li 09.02.2022

Avv. Orazio URZI'



Si versano in atti i seguenti documenti:

-procura

1) Contratto di lavoro presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali

"Lucia Mangano" di Catania;

2) 11 contratti di lavoro presso l'istituto Professionale di Stato per i servizi Sociali

"Lucia Mangano" di Catania;

3) domanda di ammissione ATA con i servizi svolti;

4) Reclamo in autotutela del 02.08.2021;

5) DM 640/2017, allegato A,

6) Autodichiarazione reddituale;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis iuribus

Catania, li 09.02.2022

Avv. Orazio URZI'

